



Sent. 132/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN FUNZIONE DI GIUDICE

DELLE PENSIONI

Nella persona del Cons. Daniela Alberghini, ha pronunciato all’udienza del 3 giugno 2024, con l’assistenza del Segretario, d.ssa Roberta Campolonghi la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **31976** del registro di Segreteria promosso da **Z. L.**, omissis, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Pellegrino (C.F.PLLLLNZ67L24G224D) del foro di Vicenza, indirizzo pec lorenzo.pellegrino@ordineavvocativicenza.it, e domiciliato presso lo studio del medesimo in Vicolo Ponte Molino 11 — 35137 Padova;

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (p.iva. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Guadagnino dell’Avvocatura Regionale Inps con sede in Santa Croce 929, Venezia, pec: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it

per

la riliquidazione del trattamento di pensione

ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati in causa nonché gli atti e i documenti di costituzione dell’INPS;

UDITO all'odierna udienza l'Avv. Lorenzo Pellegrino per il ricorrente,
nessuno presente per INPS

SVOGLIMENTO IN FATTO

Con ricorso ritualmente depositato e notificato L. Z., premesso di essere
Ispettore Superiore della Polizia di Stato in quiescenza dal 31.12.2018,
esponeva di essere titolare da tale data di pensione di vecchiaia,
liquidata con atto n. TN012019902331 del 27 febbraio 2019 con il
«sistema misto».

In data 8 aprile 2019 il ricorrente presentava ricorso al Comitato di
Vigilanza per ottenere il ricalcolo della pensione secondo il «sistema
retributivo senza peraltro averne alcun riscontro.

Per tale motivo il ricorrente adiva la via giudiziaria, rappresentando che
nel computo delle anzianità contributive non era stato considerato il
periodo lavorativo svolto dal mese di settembre 1979 con contratto di
lavoro subordinato con qualifica di apprendista meccanico presso la ditta
«Disarò Luciano» che gestiva un'officina meccanica.

Detto rapporto di lavoro subordinato è durato, senza soluzione di
continuità, fino alla data di assunzione del ricorrente presso la Polizia di
Stato in data 5 dicembre 1981.

A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente depositava la denuncia delle
retribuzioni presentata all'INPS per l'anno 1981 e il certificato del datore
di lavoro per i compensi corrisposti — cosiddetto «Modello 101» —
relativo all'anno 1980, con ricevuta di deposito all'Ufficio Distrettuale
delle Imposte Dirette.

Computando tale periodo contributivo il ricorrente alla data del 31

dicembre 1995 avrebbe maturato un'anzianità contributiva superiore a 18 anni, di talchè il trattamento pensionistico avrebbe dovuto essere liquidato con il sistema retributivo puro.

In via subordinata, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro del periodo in contestazione non avesse provveduto al versamento dei contributi per l'annualità 1980, il ricorrente chiedeva di poter riscattare detto periodo al fine di conseguire l'anzianità contributiva al 31.12.1995 di almeno 18 anni.

Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: "*• in via principale – accertare e dichiarare che il L. Z. ha il diritto di vedersi riconosciuta la pensione anche per l'anno 1980; – conseguentemente condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riliquidare e corrispondere la pensione ordinaria di anzianità al ricorrente computando l'annualità dall'1.1.1980 al 31.12.1980, escluso dall'INPS nell'atto impugnato n. TN012019902331 del 27 febbraio 2019; – condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge;*

• in via subordinata – disporsi da parte dell'INPS il riscatto dei periodi per contributi omessi e prescritti relativi all'anno 1980 determinando l'onere di riscatto a carico di L. Z.; – conseguentemente condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riliquidare e corrispondere la pensione ordinaria di anzianità al ricorrente computando l'annualità dall'1.1.1980 al 31.12.1980; – condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i supplementi sui

ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge; • in ogni caso, spese di giudizio interamente rife.

In via istruttoria, si chiede che venga ammessa CTU per la riliquidazione della pensione dovuta al ricorrente ed, eventualmente, per la determinazione dell'onere di riscatto".

In data 17 aprile 2024 si costituiva in giudizio INPS depositando una memoria con la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, in relazione alla domanda formulata in via principale, in favore di quella del giudice del lavoro in quanto si tratta, in sostanza, di una domanda di costituzione di una rendita vitalizia per attività di lavoro svolta presso una ditta privata. In via subordinata eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dell'azione avente per oggetto la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/62, in forza del principio di cui alla sentenza n. 21302/17 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, secondo cui *"il diritto alla costituzione della rendita vitalizia previsto dall'art. 13 della L. n. 1338 del 1962, è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre dalla maturazione del termine di prescrizione, anch'esso decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Inps per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione"*. Nel caso in esame detto termine sarebbe, quindi, spirato il 31.12.2000, mentre l'azione è stata proposta nel 2023.

In via gradata subordinata eccepiva, inoltre, l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la concessione della rendita vitalizia, richiedendo l'art. 13, comma 5, della legge n. 1338/1962 che il lavoratore fornisca le

prove del rapporto di lavoro e della retribuzione per cui chiede la costituzione della rendita. Il mod. 101 prodotto dal ricorrente, privo di sottoscrizione del presunto datore di lavoro, non sarebbe idoneo allo scopo.

Quanto alla domanda di condanna dell'INPS a riliquidare e corrispondere la pensione ordinaria di anzianità al ricorrente computando l'annualità dall'1.1.1980 al 31.12.1980, l'Istituto ne eccepiva l'intervenuta decadenza, trattandosi, tecnicamente, di una domanda di ricongiunzione di periodi presso l'AGO con quelli presso la Gestione pubblica.

Ma il primo comma dell'art. 2 della legge n. 29/79 postula che legittimato ad esercitare la facoltà in esame sia "il lavoratore" e non già il soggetto pensionato, di guisa che il limite temporale per l'esercizio della stessa è costituito dalla cessazione del rapporto di lavoro, termine oltre il quale l'istituto della ricongiunzione non può più operare.

Per i medesimi ordini di considerazioni, poi, INPS riteneva che anche le domande formulate in via subordinata dovessero essere disattese, dovendo comunque essere ricondotte alla richiesta di costituzione di una rendita vitalizia con onere a carico del ricorrente e/o di ricongiunzione.

All'udienza del 6 maggio 2024 i procuratori delle parti insistevano nelle rispettive conclusioni e il Giudice si riservava.

Con ordinanza n. 14/2024 resa fuori dall'udienza, considerato che in relazione alle conclusioni rassegnate dal ricorrente doveva essere precisato l'oggetto della domanda, facendo quest'ultima riferimento testuale al riconoscimento della pensione, ma necessariamente significando altro, essendo nella narrativa del ricorso specificato che

nell'anno di riferimento (1980) il ricorrente affermava di aver svolto lavoro dipendente con la qualifica di apprendista, tant'è che in relazione ad una delle possibili esegesi della domanda (volta cioè a recuperare i contributi omessi e, quindi, alla costituzione di rendita vitalizia, peraltro oggetto della domanda in via subordinata) era stata formulata eccezione di carenza di giurisdizione della Corte dei Conti in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice ordinario, assegnava a parte ricorrente termine per il deposito di memorie di precisazione delle conclusioni fino al 15 maggio 2024 e a INPS termine per il deposito di eventuali memorie di replica fino al 31 maggio 2024, rinviando per la discussione all'udienza del 3 giugno 2024.

In data 15 maggio 2024 parte ricorrente depositava una memoria con la quale precisava le seguenti conclusioni:

"• condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962 con riguardo ai contributi obbligatori omessi e caduti in prescrizione relativi al periodo lavorativo svolto alle dipendenze della ditta «Disarò Luciano», svolto a Campodoro (PD) tra il settembre 1980 e il 31 dicembre 1980, determinando l'onere di riscatto a carico di L. Z.;

• condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a ricalcolare con il sistema retributivo e non misto la pensione ordinaria di anzianità del ricorrente, computando nel periodo di contribuzione anche quello oggetto della rendita vitalizia;

• condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla

riliquidazione con interessi come per legge;

- *in ogni caso, spese di giudizio interamente rifeuse."*

In data 24 maggio 2024 INPS depositava memoria di replica, ribadendo l'eccezione di carenza di giurisdizione in relazione alla domanda di costituzione della rendita vitalizia ed eccependo l'inaammissibilità della domanda, in quanto "nuova" perché formulata per la prima volta nella memoria del 14 maggio 2024, avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento di pensione computando il periodo di contribuzione relativo alla rendita vitalizia e, in via subordinata, l'intervenuta decadenza dalla domanda di ricongiunzione.

All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda come precisata nella memoria del 15 maggio 2024. Il giudizio veniva, quindi, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente è da escludersi la giurisdizione di questa Corte in ordine alla prima domanda formulata dal ricorrente, se intesa (letteralmente) come azione di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/62, atteso che non riguarda una prestazione pensionistica, *"trattandosi di domande che non incidono sul diritto e sulla misura del trattamento pensionistico a carico del bilancio dello Stato, ma di domande volte ad ottenere quei rimedi che l'ordinamento giuridico appresta per le ipotesi di omesso versamento della contribuzione previdenziale a copertura di determinati periodi lavorativi, svolti, nel caso di specie, presso un datore di lavoro privato, caduti in prescrizione"* (Sez. Lazio, n. 706/21).

Come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione, infatti, (Cass. civ., Sez. lav., n. 32500/2021) *"non viene in rilievo, nella specie, una prestazione pensionistica sibbene il detrimento pensionistico conseguente all'intervenuto omesso versamento dei contributi dovuti, detrimento che, ricorrendone gli specifici presupposti, può essere eliminato attraverso la costituzione della rendita vitalizia; come affermato da Cass. n. 12213 del 2004 l'omissione contributiva produce un pregiudizio patrimoniale, a carico del prestatore di lavoro, distinto in due tipi di danno: la perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al raggiungimento dell'età pensionabile, e la necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere il beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva ed eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 cit. (v., sul duplice pregiudizio patrimoniale prodotto al lavoratore dall'omissione contributiva, da ultimo, Cass. n. 18661 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti); dall'art. 13 cit., che permette al lavoratore di chiedere che il datore versi la provvista per la costituzione della rendita, come affermato da Cass. n. 12213 del 2004 cit., si evince la natura di risarcimento in forma specifica del danno da omissione contributiva e gli approdi ermeneutici, da Cass. Sez. Un. 3678 del 2009 fino a Cass. n. 17320 del 2020, che hanno affermato la necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale nella controversia in cui si lamenti, da parte del lavoratore, il mancato versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro, hanno definito l'azione per la costituzione della rendita vitalizia come*

azione risarcitoria (v. anche Cass. n. 2630 del 2014)".

La formulazione della domanda, tuttavia, facendo riferimento alla previa determinazione dell' "onere di riscatto" dovuto dal ricorrente potrebbe essere *rectius* qualificata come domanda di ricongiunzione ex art. 2 L.29/79, in ordine alla quale, invece, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti.

E', però, pacifico che si tratta di una facoltà che la legge, testualmente (*in claris non fit interpretatio*), riserva al lavoratore in servizio, che può presentare la relativa domanda in ogni momento fino alla cessazione del rapporto, ma non oltre, e tantomeno a distanza di oltre cinque anni.

Così intesa, quindi, la domanda non può trovare accoglimento per difetto del presupposto della qualità di lavoratore in capo al ricorrente.

2. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la domanda di condanna dell'INPS al ricalcolo con il sistema retributivo della pensione del ricorrente, computando nel periodo di contribuzione anche quello oggetto della "rendita vitalizia" (ovvero, *rectius*, ricongiunzione) non può trovare accoglimento per il difetto del relativo presupposto contributivo.

La domanda proposta, pur avendo come *petitum* la ricostruzione di un trattamento pensionistico a carico del bilancio dello Stato, ha come presupposto sostanziale la valorizzazione del periodo contributivo settembre 1980/31.12.1980 (così precisato nella memoria del 14.5.2024) svolto presso un datore di lavoro privato, in relazione al quale non risulta essere stata regolarmente versata la relativa contribuzione.

Si è, tuttavia, visto che, da un lato, esula dalla cognizione di questo

Giudice la domanda di costituzione di rendita vitalizia per periodi lavorativi svolti presso un datore di lavoro privato e, dall'altro lato, diversamente considerando la domanda come domanda di ricongiunzione ex art. 2 L.29/79, non può in ogni caso trovare accoglimento per tardività della sua proposizione, indipendentemente da qualsivoglia ulteriore accertamento in merito ai suoi presupposti (e, cioè, l'avvenuta regolarizzazione della contribuzione relativa ai periodi da ricongiungere e/o il pagamento dell'onere di riscatto).

In considerazione di ciò, non è possibile, in questa sede, procedere all'accertamento del presupposto (esistenza di un periodo contributivo ulteriore da ricongiungere) per la condanna alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento al ricorrente.

3. Quanto alle spese legali, stante la complessità della materia e delle questioni dedotte in giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione.

Non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità del rito.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. **31976** del Registro di Segreteria promosso da **Z. L.** contro INPS, ogni diversa domanda od eccezione respinta,

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

